

Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto l'adozione di azioni necessarie per il contenimento e rimozione degli effluenti zootecnici stoccati all'interno di un compendio immobiliare

T.A.R. Umbria, Sez. I 30 settembre 2025, n. 715 - Ungari, pres.; Di Mauro, est. - (*Omissis*) (avv. Bacchi) c. Comune di Trevi (avv. Ricci) ed a.

Sanità pubblica - Presenza di letame stoccato all'interno di una concimaia e di liquami stoccati all'interno di una vasca interrata, entrambi a cielo aperto - Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto l'adozione di azioni necessarie per il contenimento e rimozione degli effluenti zootecnici stoccati all'interno di un compendio immobiliare.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono stati amministratori, nel corso del tempo, di “-OMISSIS-” – -OMISSIS-a responsabilità limitata semplificata (P.I. -OMISSIS-).

In particolare, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno ricoperto la predetta carica fino al 16 giugno 2022, mentre il signor -OMISSIS- dal 17 giugno 2022 al 12 marzo 2023.

La società amministrata a suo tempo dai ricorrenti è stata affittuaria del fondo rustico di proprietà di “-OMISSIS-” – società a responsabilità limitata (P.I. -OMISSIS-), che è stata dichiarata fallita con la sentenza del Tribunale di Spoleto n.-OMISSIS-.

Anche “-OMISSIS-” – -OMISSIS-a responsabilità limitata semplificata è stata più di recente coinvolta in una procedura concorsuale, essendo stata aperta nei suoi confronti la liquidazione giudiziale, con la sentenza del Tribunale di Spoleto n. -OMISSIS-.

2. I signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato in questa sede l'ordinanza del Sindaco del Comune di Trevi n. -OMISSIS-, adottata sulla base di una segnalazione dell'ARPA, concernente la gestione degli effluenti zootecnici all'interno del compendio immobiliare di proprietà di “-OMISSIS-” – società a responsabilità limitata in fallimento (P.I. -OMISSIS-).

Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, l'ARPA ha rilevato, tra l'altro, quanto segue: “*All'interno del compendio immobiliare (...) è stata rinvenuta la presenza di letame stoccato all'interno di una concimaia e di liquami stoccati all'interno di una vasca interrata, entrambi a cielo aperto. All'interno della concimaia, il letame ivi depositato risultava in miscelazione con acqua meteorica con conseguente formazione di una cospicua quantità di liquame sul fondo della stessa a causa del dilavamento. Nei terreni adiacenti la concimaia veniva riscontrata la presenza di acqua di colorazione scura riconducibile ai liquami presenti in concimaia, fuoriusciti dalla stessa e/o ruscellati fino ad interessare il terreno esterno così da non poter garantire una corretta messa in sicurezza igienico sanitaria e la protezione dell'ambiente*”.

Con l'impugnata ordinanza sindacale n. -OMISSIS- è stato disposto, tra gli altri, nei confronti dei ricorrenti l'ordine di: “*1. Mettere in atto con immediatezza, tutte le azioni necessarie al fine di evitare la fuoriuscita del liquame contenuto nella concimaia ed il conseguente impaludimento dei terreni circostanti;*

2. Rimuovere, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento ordinativo, tutto il letame e il liquame attualmente stoccati all'interno della concimaia e della vasca dei liquami, mediante cessione a terzi a fini energetici e/o a fini agronomici, o mediante utilizzazione agronomica su terreni in disponibilità previa presentazione di un piano di utilizzazione agronomica e della Comunicazione al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni, così come previsto dalla D.G.R. 86/2021 e dalla DGR 1492/2006”.

3. Avverso il predetto provvedimento sono stati articolati tre motivi, con i quali è stato dedotto quanto segue:

I) i ricorrenti sarebbero privi di legittimazione passiva rispetto all'ordinanza impugnata, atteso che, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “-OMISSIS-”, gli amministratori o ex amministratori della società avrebbero perso la disponibilità e l'amministrazione dei beni societari, per cui il provvedimento avrebbe dovuto essere indirizzato esclusivamente nei confronti del curatore della procedura;

II) l'ordinanza comunale, basata su una nota dell'ARPA del -OMISSIS-, non avrebbe considerato che la delibera della Giunta regionale dell'Umbria n. 2052 del 2005 prevede un divieto di spandimento di effluenti zootecnici, pari ad almeno novanta giorni consecutivi per i liquami e a novanta giorni di cui sessanta consecutivi per i letami, nel periodo -OMISSIS-; il provvedimento sarebbe quindi “*(...) inconferente e irragionevole, non potendo essere contestata una condotta (lo spargimento o la mancata rimozione) in un periodo in cui l'attività era vietata da disposizioni di settore*”;



III) non sarebbero riscontrabili i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, atteso che il provvedimento comunale è stato emanato sulla base di una segnalazione dell'ARPA risalente al mese di febbraio 2023 e non sarebbe evincibile per quale ragione, a distanza di tanto tempo, siano stati rilevati un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica (ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) oppure un grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000); d'altro canto, l'inesistenza di un pericolo concreto e attuale sarebbe dimostrata dal fatto che, al tempo della segnalazione dell'ARPA, vi era un divieto di spargimento, per cui la presenza degli effluenti era da considerarsi fisiologica e non sintomatica di un illecito.

4. Il Comune di Trevi si è costituito in giudizio e ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha domandato il rigetto del ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Rileva preliminarmente il Collegio che sono riscontrabili tutti i presupposti per la decisione della controversia, ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.

7. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si passa a esporre.

8. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno affermato che il Comune avrebbe errato nel porre a loro carico l'obbligo di rimozione degli effluenti zootecnici, senza avvedersi che, con sentenza del -OMISSIS-, il Tribunale di Spoleto ha posto la società "-OMISSIS-" in liquidazione giudiziale. L'apertura della procedura avrebbe, infatti, comportato il venir meno della disponibilità e dell'amministrazione dei beni della società in capo agli organi ordinari, i quali sarebbero stati sostituiti dal curatore, investito dei poteri e doveri di gestione del patrimonio sociale ai fini della liquidazione, ivi compresa la gestione dei rapporti pendenti e l'adempimento delle obbligazioni della società. Di conseguenza, la legittimazione passiva rispetto ai provvedimenti amministrativi recanti obblighi di fare spetterebbe esclusivamente al curatore, quale organo della procedura liquidativa, e non anche agli amministratori o ex amministratori, ormai privi di potere gestorio o rappresentativo della società.

8.1. Come si dirà più oltre, il provvedimento impugnato, emanato in relazione all'accertamento di un illecito stoccaggio di effluenti zootecnici, trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti.

Il comma 4 del predetto articolo dispone che *"Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni"*.

L'eventualità che gli amministratori della società siano chiamati personalmente a provvedere all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ove l'illecito sia ad essi imputabile, è dunque espressamente contemplata dalla disciplina normativa, e in linea con tale previsione si colloca l'ordinanza impugnata, laddove risulta indirizzata, tra gli altri, anche nei confronti degli ex amministratori della società a suo tempo affittuaria del fondo.

8.2. In questo quadro, le contestazioni articolate nel primo motivo si rivelano inconferenti.

I ricorrenti non hanno infatti allegato l'insussistenza dei presupposti per rispondere personalmente dell'illecito. Hanno invece affermato che, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, l'ordinanza avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente nei confronti della curatela della procedura, in quanto unico organo avente la disponibilità e l'amministrazione dei beni societari.

Deve tuttavia osservarsi che:

- la circostanza che i ricorrenti non siano attualmente titolari di poteri gestori o rappresentativi della società è espressamente contemplata nell'ordinanza impugnata, la quale non è affetta da alcun errore sui presupposti sotto questo profilo;
- il Comune ha quindi inteso rilevare una responsabilità personale degli amministratori della società succedutisi nel tempo;
- i predetti soggetti sono stati chiamati perciò a eseguire il provvedimento in nome proprio, e non in nome e per conto della società, né avvalendosi dei beni societari;
- i ricorrenti non hanno contestato l'esistenza dei presupposti per ritenere l'illecito a loro personalmente imputabile.

Di conseguenza, come anticipato, le censure non colgono nel segno.

Occorre, peraltro, aggiungere che, in base alla disciplina normativa già richiamata, la responsabilità personale degli amministratori è solidale con quella della società, per cui la circostanza che il provvedimento non sia stato rivolto anche nei confronti di quest'ultima, in persona dell'attuale rappresentante legale, non elide il fatto che i ricorrenti siano stati correttamente annoverati tra i soggetti chiamati a rimuovere la situazione riscontrata dall'ARPA.

8.3. Il motivo ora esaminato deve essere, perciò, rigettato.

9. Con il secondo mezzo, i ricorrenti hanno evidenziato che l'illecito riscontrato attiene all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che è disciplinata dall'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché, nella Regione Umbria, dalla delibera della Giunta regionale n. 2052 del 2005. A loro avviso, l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che la disciplina regionale reca un divieto di spandimento di effluenti zootecnici, pari ad almeno novanta

giorni consecutivi per i liquami e a novanta giorni di cui sessanta consecutivi per i letami, nella stagione -OMISSIS-. Di conseguenza – come evidenziato anche in chiusura del terzo motivo – la presenza degli effluenti zootecnici rilevata dall'ARPA nel mese di febbraio 2023 avrebbe dovuto essere considerata fisiologica e non sintomatica di un illecito, atteso che lo spandimento non sarebbe stato consentito fino al -OMISSIS-.

9.1. Al riguardo, deve rilevarsi anzitutto che la predetta delibera n. 2052 del 2005 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale n. 54 del 28 dicembre 2005) reca l'approvazione del *“Programma di azione per le zone «vulnerabili da nitrati di origine agricola» (Direttiva 91/676/CE e D.Lgs. 152/99)”*.

Il predetto programma stabilisce:

- all'articolo 6, comma 2, che *“Lo spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati non è di norma consentito nella stagione autunno-invernale, -OMISSIS-: all'interno di tale periodo ciascuna azienda è tenuta ad indicare nel Piano di utilizzazione agronomica di cui al successivo art. 12 il periodo di non spandimento pari ad almeno 90 giorni consecutivi”*;

- all'articolo 7, comma 2, che *“Lo spandimento dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti di cui alla L. 748/84, non è di norma consentito nella stagione autunno-invernale, -OMISSIS-: all'interno di tale periodo ciascuna azienda è tenuta ad indicare nel Piano di utilizzazione agronomica di cui al successivo art. 12, distintamente per i concimi azotati e per i letami, il periodo di non spandimento pari ad almeno 90 giorni di cui almeno 60 consecutivi”*.

Come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, il divieto di spandimento non copre l'intero arco temporale -OMISSIS-, ma è limitato, nell'ambito della predetta stagione, a un periodo di novanta giorni, da indicarsi nel piano di utilizzazione agronomica della singola azienda agricola. I ricorrenti non hanno specificato, tuttavia, quale fosse il periodo di non spandimento previsto nell'apposito piano aziendale, per cui non è comprovata l'esistenza del divieto cui essi fanno riferimento.

9.2. In ogni caso, le censure non colgono nel segno, per la ragione dirimente che, anche nel periodo in cui non è consentito lo spandimento, i liquami e i letami devono essere gestiti correttamente, e la contestazione dell'ARPA, fatta propria dal Comune nel provvedimento impugnato, si riferiva proprio alla violazione della disciplina di corretta gestione degli effluenti zootecnici.

L'ARPA ha infatti accertato le seguenti violazioni:

(i) *“D.lgs 152/06 e s.m.i art. 112 comma 3 ed art. 9 della DGR n. 86/2021 per aver effettuato lo stoccaggio del letame e dei materiali assimilati non garantendo la messa in sicurezza igienico sanitaria e la corretta protezione dell'ambiente, sanzionata dall'art.137 comma 14 D.lgs 152/06 e s.m. e i.”*;

(ii) *“D.lgs 152/06 e s.m.i art. 112 comma 3 e art.15 DGR 86/2021 e s.m.i per non aver provveduto all'aggiornamento/rinnovo della comunicazione quinquennale in qualità di stoccatore di effluenti di allevamento, sanzionata dall'art.137 comma 14 D.lgs 152/06 e s.m. e i.”*.

Il fatto che – in ipotesi – gli effluenti zootecnici non potessero essere utilizzati per lo spandimento al momento degli accertamenti dell'ARPA non consentiva, per ciò solo, di stocarli senza il rispetto della disciplina normativa di riferimento.

9.3. Da ciò il rigetto delle censure ora scrutinate.

10. È parimenti infondato il terzo mezzo, con il quale i ricorrenti hanno allegato la carenza di alcuna situazione di emergenza sanitaria o di pericolo, tale da giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibile e urgente, tenuto conto del fatto che la situazione segnalata dall'ARPA risaliva al -OMISSIS-.

10.1. Al riguardo, va rilevato che il provvedimento impugnato afferma nelle premesse di ritenere configurabili *“(...) le fattispecie previste dall'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”* e richiama, inoltre, l'articolo 54, comma 4, del medesimo Testo unico degli enti locali. Viene, perciò, effettivamente evocato il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco.

Occorre tuttavia osservare che il medesimo provvedimento richiama anche il decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, il relativo articolo 192. Quest'ultima previsione normativa reca il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1) e contempla, al riguardo, il potere del Sindaco di disporre con ordinanza le misure necessarie per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi (comma 3).

La base normativa costituita dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sufficiente a sorreggere l'emanazione dell'ordinanza impugnata, atteso che l'esistenza di un deposito incontrollato di letame e materiali assimilati, quale rilevato dall'ARPA nel caso in esame, fa sorgere, di per sé, il potere-dovere del Sindaco di disporre nei confronti del responsabile le misure previste, senza che sia necessario il ricorrere di una situazione di emergenza sanitaria o di grave e imminente pericolo per l'incolumità pubblica.

Di conseguenza, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, il provvedimento impugnato resiste alle contestazioni dei ricorrenti.

10.2. Da ciò il rigetto anche del terzo mezzo di gravame.

11. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

12. La particolarità della vicenda amministrativa sorregge, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

